

AVVISO - Decreto-legge n. 76 dell'11 giugno 2024 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata.

Facendo seguito:

- alla pubblicazione del nostro Avviso relativo all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 922 del 17 settembre 2022 con cui è stata prevista una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino;
- alla pubblicazione del nostro Avviso relativo alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, che ha disposto l'estensione degli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la sopracitata Delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, *"al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022"*;
- alla pubblicazione del nostro Avviso relativo alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, che ha disposto l'estensione degli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la sopracitata Delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, *"al territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in Provincia di Macerata, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022"*;
- alla pubblicazione del nostro avviso relativo alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, che disposto, per 12 mesi, la proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata,

informiamo la clientela che l'art. 8bis del Decreto-legge 11 giugno 2024 n. 76 – recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grande eventi internazionali - introdotto in sede di conversione dalla Legge 8 agosto 2024, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 186 del 9 agosto 2024 – ha disposto, fino al 17 settembre 2025, la proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal

giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata.

Pertanto, risultano prorogate le misure di sospensione dal pagamento delle rate connesse alla durata dello stato di emergenza previste dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) N. 922 del 17 settembre 2022.

In particolare, l'Art. 8 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno quindi richiedere al Banco la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, presentando la relativa richiesta non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a prendere contatto con la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

Modalità di applicazione

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Costi ed effetti della sospensione

La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. In caso di sospensione totale, gli interessi calcolati sul residuo debito in conto capitale nel periodo di sospensione saranno ripartiti (senza applicazione

di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno). In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Esempio

Mutuo erogato il 28/06/2017

Importo mutuo: 100.000,00 Euro

Tasso nominale annuo fisso: 1,30 %

Durata : 10 anni – scadenza 10/06/2027

Numero rate di rimborso: 120

Periodicità : rata mensile

Importo rata comprensiva di interessi e di capitale : 892,94 Euro

Scadenza prima rata sospesa : 10/09/2024

Durata sospensione : 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione : 29.674,43 Euro

Importo rata periodo di sospensione : 35,64 Euro

Importo rata post sospensione (scadenza 10/09/2025) 892,94 Euro

Scadenza finale mutuo : 10/06/2028

Data di pubblicazione 10/09/2024